

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 45

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **BERLINGUER MARIO**

Presentata il 28 maggio 1963

Aumento delle pene per omicidio colposo e lesioni colpose in incidenti stradali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con lo stesso titolo della proposta attuale, il sottoscritto presentò nella precedente legislatura una prima proposta di legge (n. 3083, annunciata il 13 giugno 1961) firmata anche dai colleghi onorevoli Paolucci, Comandini e Pinna. Ma su tale iniziativa non poté compiersi l'esame della Commissione per la Giustizia, alla quale era stato assegnato, e se ne accennò soltanto durante i dibattiti sui bilanci.

La proposta di legge del 1961 denunciava, sin da allora, il tragico crescente aumento di omicidi colposi e di lesioni colpose stradali malgrado gli aggiornamenti delle norme sulla circolazione e la sempre più vasta propaganda verso i conducenti di automezzi. E si registrava pure che la mortalità, in conseguenza di tali incidenti, risultava già di gran lunga superiore a quella derivante dalle più inesorabili malattie, tanto da potersi ritenere pari alla mortalità di una antica pestilenza o di una guerra, ove si consideri che, mentre le pestilenze o le guerre più micidiali avevano avuto sempre un termine, questa nuova forma di sterminio appariva persistente nel tempo ed anzi il suo aumento era già in continuo progresso di anno in anno, di mese in mese.

Ma i richiami statistici riportati nella precedente proposta di legge sono ora largamente superati e costituiscono un pauroso primato del nostro Paese. Negli ultimi quattro anni il numero degli incidenti stradali è raddoppiato nelle aree urbane ed un aumento maggiore hanno raggiunto nelle aree esterne. Per riassumere in una sola cifra gli incidenti di morte o di lesioni basterà dire che essi si verificano

nella media di 840 al giorno. E, si noti, le statistiche ufficiali non registrano che una quota di tali incidenti poiché altre decine di migliaia all'anno non sono portati a conoscenza delle autorità. Per quelli numerosissimi di lesioni l'articolo 590 stabilisce che « il colpevole è punito a querela della persona offesa »; e nel maggior numero dei casi le querele non vengono presentate, sia perché spesso le persone che offendono non offrono garanzie economiche per risarcire i danni, sia perché le vittime non sono in grado di affrontare le spese di un lungo giudizio, sia perché mancano le prove sul colpevole, sia, infine, perché solitamente si giunge ad una più rapida liquidazione amichevole di risarcimento.

Purtroppo ogni espediente per arrestare lo sterminio si è rivelato insufficiente o del tutto vano. Così accade per i pubblici appelli alla prudenza, al rispetto delle leggi stradali e della incolumità e della vita umana; per l'educazione degli autisti; per il rilascio delle patenti e soprattutto il ritiro di esse, ancora disciplinato da norme che dovrebbero essere più severe e che sono anche variamente interpretate ed applicate.

Quanto alle contravvenzioni non si può tacere che esse, a parte il loro numero limitatissimo in confronto all'immensa congerie di inosservanze, si riferiscono almeno all'85 per cento alle infrazioni meno pericolose, come quelle sul divieto di sosta. Esse sono più facili da rilevare ed entrano nel calcolo di una prassi assurda ed iniqua la quale consente che una quota delle riscossioni venga destinata ai Corpi di agenti destinati alla vigilanza del

traffico, costituendo così un incoraggiamento a tali contravvenzioni più comode che può perfino sconfinare anche in applicazioni arbitrarie ed ingiuste perché il lucro si accresca. Che cosa accadrebbe se questo sistema fosse adottato dai Corpi speciali di polizia per le loro indagini su ogni delitto od anche semplicemente su reati che importino soltanto sanzioni pecuniarie?

Comunque rare sono le contravvenzioni in tema di velocità eccessiva e di sorpasso, per citare soltanto due casi che si risolvono sempre in un evidente pericolo.

Ma non basta. Bisogna pure amaramente registrare che, per quanto riguarda i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose stradali, anche la sensibilità delle autorità preposte alla loro repressione non pare che sinora si adegui, almeno in molti casi, alla esigenza di pene corrispondenti ai motivi antisociali e deteriori dei colpevoli ed alla necessità di dare a tali sanzioni un carattere di esemplarità, in modo che finalmente si arresti la vasta strage. Le condanne vengono di solito ridotte al minimo, con le attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del Casellario. Si applica sempre nel massimo la riduzione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 6, relativa al risarcimento del danno; ove poi non ne ricorrano gli estremi, ancora si indulge per la presunzione che tale danno sarà risarcito dopo il passaggio in giudicato della sentenza o, ben più tardi, dopo una interminabile e defatigante controversia in sede civile. Si può ben ritenere che, con una nuova e giusta legge sulla assicurazione obbligatoria, la certezza che il danno verrà risarcito in tutti i casi prevarrà maggiormente sulla tutela della vita e della incolumità delle persone e sui danni morali più dolorosi e certamente irreparabili nei superstiti delle vittime.

Accade, è vero, talvolta, per precedenti ostativi dei benefizi di legge o per una eccezionale gravità del fatto, che il colpevole sia condannato ad una pena da espiare col carcere. Ma allora intervengono le grazie in una percentuale superiore a quella con cui si concedono per altri reati.

E per non tacere quanto questa tendenza ad indulgere si manifesti anche nei legislatori, ricorderemo che ogniqualvolta si esamina in Parlamento una legge di amnistia, vengono proposte norme di eccezione e di privilegio proprio per gli omicidi colposi.

A nostro avviso tale indulgenza è anche moralmente ingiustificata. In quasi tutti i casi il colpevole di omicidi colposi o di lesioni colpose delinque per una stolido frenesia di esibizione, per una spavalderia brutale e per una assurda burbanza di prepotenza e di sopraffazione, con dispregio della vita umana.

Né si obietti, come è avvenuto, che qualsiasi aumento di sanzioni, sarebbe vano a frenare questi criminali impulsi, perché è facile rispondere che un simile criterio svaluterebbe l'efficacia di pene per qualsiasi delitto.

Sembra perciò che, a parte le più rigorose sanzioni amministrative da adottare, quelle penali debbano essere aumentate in misura adeguata per modo che l'esempio di pene più gravi e consistenti perciò, in casi meno infrequenti, in una concreta espiatione della condanna, risponda alla funzione intimidatrice della pena e si risolva in una remora dei delitti colposi commessi negli incidenti stradali.

Sarà così possibile, anche qualora le tendenze ad indulgere si perpetuassero, che almeno in alcuni casi la stampa possa dar notizia dell'arresto e della espiatione effettiva della pena per i colpevoli, suscitando così un efficace allarme in coloro che si sentissero tratti ad imitarli nella criminalità dei delitti stradali.

Si propone perciò che tali sanzioni vengano aumentate nella misura di un terzo, come è stabilito dall'articolo 64 del Codice penale.

Un'ultima considerazione sembra opportuno prospettare e che si riferisce alla categoria dei colpevoli; in grandissima maggioranza, essi non sono i lavoratori, autisti alle dipendenze di enti, aziende o privati e che, di solito, sono più esperti, più cauti e più prudenti e perciò risentiranno meno dell'inasprimento delle pene; ma sono invece i proprietari di automezzi troppo spesso spericolati e insensibili al proprio dovere.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Agli articoli 589 e 590 del Codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso in incidenti stradali ».